

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 167/38/2011

Svolgimento del processo

In data 7 ottobre 2009 Equitalia Esatri spa, in persona del suo rappresentante pro tempore, notificava al sig. Ce. Ca. cartella n. Omissis con cui gli intimava il pagamento della complessiva somma di € 211,67, a causa del presunto mancato versamento della tassa automobilistica ex art. 17 L 449/1997 per il periodo tra gennaio 2003 e dicembre 2003.

Successivamente, contro l'ingiunzione al pagamento de quo, il contribuente ricorreva dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo: in via pregiudiziale accertare e, per l'effetto, dichiarare prescritto il diritto alla riscossione dell'Amministrazione finanziaria, nel merito sospendere preliminarmente l'esecutività della cartella di pagamento, nonché dichiarare l'inesistenza/nullità della cartella di pagamento n. Omissis.

Si costituiva altresì Equitalia spa in persona dell'Amministratore delegato e Legale rappresentante Rag. Gi. Ro., chiedendo in via preliminare la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente e, nel merito, la chiamata in causa dell'Ente impositore, previa declaratoria di difetto di legittimazione dell'Agente deputato alla riscossione.

Il giudice di prime cure, con sentenza n. 188/16/2010, dichiarava prescritto il diritto alla riscossione vantato dall'Amministrazione a seguito dell'accertamento dell'intervenuta decorrenza del termine triennale ex art. 5 co. 51 ° D.L. 953/1982 stante l'assenza, o comunque la mancata prova da parte dell'Amministrazione convenuta, della notifica di atti interruttivi.

Contro il dispositivo, ricorreva, dinanzi a questa Commissione, Regione Lombardia (contumace in primo grado), in persona del Presidente della Giunta regionale, eccependo che: in ossequio a quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 10/93, il termine entro il quale azionare la pretesa tributaria fosse di anni 5, limite temporale rispettato tramite l'invio raccomandata in data 29.11.2006 contenente sollecito al pagamento. Circostanza attestata, secondo le tesi dell'Appellante, anche dall'avviso di ricevimento riportante in calce l'indicazione: tassa automobilistica.

Si costituiva in grado d'appello anche il contribuente rilevando la tardività, con conseguente inammissibilità, nella produzione dell'allegato 1 di controparte (avviso di ricevimento), decadenza dalla pretesa creditoria dell'Ente impositore ex art. 20 D.Lgs 472/1997 ed inesistenza della cartella di pagamento, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Questa Commissione individua, quale come punto nodale della vicenda processuale de quo, la tardiva produzione (solo in grado di appello) della certificazione di ricevimento del plico presuntivamente contenente l'avviso di accertamento nei confronti del contribuente (allegato 1-Memoria difensiva di Regione Lombardia).

Ai fini decisorii va rimarcato che, pur non potendosi, attraverso il sistema delle preclusioni, ledere il diritto di difesa delle parti e la ricerca della verità materiale, la garanzia della "ragionevole durata del processo" (riconosciuta come diritto dall'art. 6 della Convenzione europea ed ora espressamente sancita dall'art. 111 Cost) debba fungere come parametro di costituzionalità delle norme processuali, per essere oggetto, oltre

che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti costituzionalmente tutelato non meno di quello di un giudizio equo ed imparziale.

Merita, inoltre, pieno consenso l'assunto secondo cui la distinta menzione nel dettato normativo dei "documenti" (oggetto di produzione) e "mezzi di prova" (oggetto di richiesta di ammissione), ed il parallelismo con cui questi strumenti vengono disciplinati, sono di fatto determinati "dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta: la produzione dell'atto, come fatto che materialmente precede, e necessariamente implica e formalmente esprime, questa richiesta" (così: Cass. 20 gennaio 2003 n. 775).

Quanto sinora esposto offre le coordinate nel rispetto delle quali deve procedersi per individuare i termini processuali entro i quali è consentito l'ingresso ad istanze istruttorie e, pertanto, anche la produzione di documenti.

Nell'indicato quadro ricostruttivo si pone, infatti, il disposto dell'art. 416 comma 3 cpc, inducendo a fissare il principio di diritto secondo cui l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione degli stessi, salvo che essa non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi delle vicende processuale successivamente al ricorso.

L'inosservanza degli oneri correlati al rispetto dei suddetti termini, impedisce il verificarsi di "movimenti a ritroso", perché le preclusioni si presentano quali conseguenze, di regola definitive, dell'inadempimento di specifiche e ben individuate condotte, che operano sul versante processuale.

Rilevato quanto sopra la Commissione ritiene del tutto tardiva la produzione dell'avviso di ricevimento da parte dell'Appellante.

PQM

La Commissione rigetta l'appello, confermando l'appellata sentenza. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato e liquidate in € 500,00 per diritti e onorari.